

MANCINI CAMILLO. Io insisto perchè la questione mi pare di altissima importanza. In una elezione a scrutinio provinciale, quale è l'elezione commerciale, non so perchè non si debba ammettere il principio della rappresentanza delle minoranze.

La Commissione non era contraria, ma ristette dall'ammetterlo, perchè ritenne che la legge non si dovesse modificare punto. Siccome si doveva accettare la legge, come la rimandava il Senato, la Commissione non entrò nell'esame di questa questione. Ma dal momento che la legge si è andata modificando, e che, per conseguenza, dovrà tornare al Senato, mi pare opportuno che l'articolo venga esaminato nuovamente dalla Commissione, per vedere se sia il caso, come io credo, oppur no, di dare una rappresentanza alle minoranze. Succede questo, e lo abbiamo visto continuamente nelle elezioni commerciali, che alcune volte riesce vittoriosa una lista intera con la sola differenza di cinque, o sei voti, in più dell'altra lista, che, per conseguenza, rimane esclusa. La Commissione potrebbe tornare ad esaminare questo articolo per vedere se non sia il caso di accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. In linea di fatto debbo osservare che il relatore ha spiegato le ragioni, per cui la Commissione non accetta l'emendamento.

A me pare che qui non si tratti di una di quelle modificazioni, che richiedano lungo studio. Ma io naturalmente non mi ci oppongo. Se vogliono tornare a studiarlo ancora, sono padronissimi.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le due questioni della rappresentanza delle minoranze e della rappresentanza proporzionale sono di carattere elettorale delicatissimo, su cui si pronunzierà il Parlamento. Allora, secondo il modo con cui delibererà, si uniformerà alla sua deliberazione tutto il sistema della nostra legislazione, la politica, l'amministrativa ed anche la commerciale. Ma ora, nella presente riforma, tanto discussa, andare ad introdurre un principio, che ad alcuni piacerà, ad altri no, e che non vi è mai stato nelle Camere di commercio, mi pare che susciterebbe una difficoltà, che potrebbe far ritardare l'approvazione di questo progetto di legge. Quindi non avventuri un buon

principio (io l'ho difeso sino al 1867) in una votazione la quale potrebbe esser contraria, non per la bontà del principio stesso, ma per il luogo in cui si esperimenta. Si contenti l'onorevole Mancini di queste dichiarazioni, che sono di un avvenire più prossimo, che non si creda.

MANCINI CAMILLO. Attendiamo pure l'avvenire!

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 24.

(È approvato)

Art. 25.

L'Ufficio si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni che si presentano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo squittinio.

Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall'Ufficio, deve farsi menzione nel verbale.

Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l'Ufficio e annessi al verbale.

(È approvato).

Art. 26.

Il processo verbale dell'elezione deve, a cura del presidente dell'Ufficio, inviarsi immediatamente al presidente della Camera di commercio e, in mancanza della Camera, al presidente del Tribunale.

Ha facoltà di parlare su questo articolo 26 l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 26.

(È approvato).

Art. 27.

La Camera o il Tribunale, nel termine di sei giorni, da quello dell'elezione, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).